

# STATUTO DELLA SEZIONE DI AIROLO DEL PARTITO LIBERALE RADICALE TICINESE

## **NORME GENERALI**

### *Art. 1*

Nel comune di Airolo è costituita una sezione del partito liberale radicale ticinese retta dal presente statuto, dagli articoli specifici dello statuto cantonale del PLRT del 22 settembre 2001 e dagli articoli 60 e seguenti del CCS.

Essa rappresenta il partito nel comune ed esprime la propria volontà alle assemblee distrettuali e cantonali.

### *Art. 2*

La sezione ha lo scopo di diffondere il pensiero liberale cooperando con gli organi distrettuali e cantonali e di partecipare attivamente alla gestione della cosa pubblica.

### *Art. 3*

Possono aderire alla sezione le cittadine e i cittadini svizzeri o stranieri di idee liberali. Lo statuto di socio è acquisito con il pagamento della tassa sociale.

### *Art. 4*

Nella sezione possono essere costituiti il gruppo femminile e la sottosezione giovanile: essi hanno diritto ad un'equa rappresentanza nelle liste dei consessi comunali.

### *Art. 5*

Nella sezione non è consentito costituire altri gruppi o frazioni organizzate.

## **SOCI**

### *Art. 6*

Ogni socio è moralmente impegnato a rispettare lo statuto, i programmi e le direttive votate dall'assemblea generale della sezione.

### *Art. 7*

Gli iscritti hanno nella sezione uguali diritti ed uguali doveri e sono eleggibili a tutte le cariche sezionali.

#### Art. 8

E' dovere di ogni socio di intervenire alle riunioni sezionali e di assolvere con impegno le funzioni liberamente accettate.

#### Art. 9

Su proposta del comitato della sezione, l'assemblea può nominare dei soci onorari. Per meriti particolari nei confronti del paese e del partito possono essere nominati dei soci onorari anche fra le persone non domiciliate nel comune.

#### Art. 10

Le dimissioni sono da presentare per iscritto al comitato della sezione.

#### Art. 11

L'espulsione è retta dagli specifici articoli dello statuto cantonale dei PLRT.

### **ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE**

#### Art. 12

Gli organi costitutivi della sezione sono:

- a) l'assemblea
- b) il comitato
- c) la commissione di revisione dei conti.

Se il comitato lo ritiene necessario, al suo interno può costituire una direttiva.

### **ASSEMBLEA**

#### Art. 13

L'assemblea è l'organo supremo della sezione ed ha le seguenti attribuzioni:

- a) determina la condotta politica del partito nell'ambito del comune, secondo le direttive programmatiche cantonali;
- b) fissa il programma d'attività della sezione;
- c) elegge il comitato di sezione e ne nomina il presidente, la commissione di revisione, l'alfiere e il suo sostituto;
- d) designa i candidati per le elezioni comunali;
- e) designa il rappresentante della sezione – di regola il sindaco o un municipale – ed un suo supplente alla conferenza dei sindaci;

- f) elegge i delegati del comitato cantonale – tra cui di regola il presidente della sezione – in ragione di uno ogni 200 voti liberali o frazione superiore alla metà accertati nell'ultima votazione per il Gran Consiglio. Sezioni limitrofe con meno di 100 voti, possono presentare candidati considerando la somma dei loro voti di riferimento;
- g) elegge i rappresentanti della sezione al congresso cantonale, in ragione di uno ogni 50 voti liberali o frazione superiore alla metà, accertati nell'ultima votazione per il Gran Consiglio, ritenuto che ogni sezione ha diritto ad almeno un delegato;
- h) approva le richieste di crediti straordinari che superano i 2'000.- fr. ;
- i) decreta le eventuali espulsioni.

#### Art. 14

Se non risulta disponibile neppure un municipale, alla conferenza dei sindaci viene nominato un socio della sezione, interessato alle tematiche regionali.

#### Art. 15

L'assemblea è composta di tutti gli aderenti alla sezione, regolarmente convocati almeno otto giorni prima per iscritto. Non sono ammesse deleghe o rappresentanze.

#### Art. 16

L'assemblea annuale ordinaria è convocata dal comitato una volta all'anno e deve svolgersi, di norma, entro il 30 aprile.

#### Art. 17

Un'assemblea straordinaria potrà essere convocata:

- a) su richiesta del comitato comunale o su invito degli organi del partito a livello cantonale o distrettuale;
- b) su richiesta di almeno 1/5 dei soci della sezione con domanda scritta indicante le trattande, da inoltrare alla presidenza, la quale dovrà dar seguito entro tre settimane al più tardi.

#### Art. 18

Nelle assemblee si può decidere solo su trattande all'ordine del giorno.

#### Art. 19

Oggetti non all'ordine del giorno, possono essere inseriti se viene accettata l'urgenza da parte dei 2/3 dell'assemblea.

## COMITATO

### Art. 20

Il comitato dirige l'azione politica ed organizzativa della sezione conformemente alle deliberazioni dell'assemblea.

Esso è nominato per un periodo di quattro anni, dopo il rinnovo dei poteri comunali.

Al comitato spettano tutte le competenze non assegnate esplicitamente ad altri organi della sezione.

### Art. 21

Il comitato comunale è composto da:

- il presidente della sezione
- 8 membri
- i municipali
- i consiglieri comunali
- i membri della commissione aziende municipalizzate
- i membri dell'amministrazione patriziale
- i membri del Consiglio di Stato, i deputati al Gran Consiglio e alle Camere Federali iscritti nella sezione.

Al suo interno il comitato nomina il vice-presidente, il segretario e il cassiere.

### Art. 22

Il comitato si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno e prima di ogni sessione del consiglio comunale.

### Art. 23

Il segretario redige i verbali e la corrispondenza e li firma con il presidente. Il cassiere tiene l'elenco dei soci, amministra i fondi sezionali e paga i conti vistati dal presidente.

### Art. 24

Il comitato costituisce le seguenti commissioni stabili, formate da almeno tre membri:

- a) *commissione elettorale*: mantiene i contatti con l'elettorato e organizza le elezioni politiche;
- b) *commissione ricreativa*: provvede all'organizzazione della festa sociale e di altre manifestazioni ricreative che contribuiscono a rinsaldare i vincoli d'amicizia tra i soci della sezione.

#### Art. 25

Il comitato può formare altre commissioni speciali se le necessità lo richiederanno.

#### Art. 26

Il comitato propone candidati per:

- a) le commissioni municipali;
- b) le commissioni delle aziende municipalizzate;
- c) eventuali altre rappresentanze.

#### Art. 27

L'assemblea può determinare altre funzioni per il comitato.

### DIRETTIVA

#### Art. 28

Al suo interno, se lo ritiene necessario, il comitato può nominare una direttiva composta da:

- il presidente
- il vice-presidente
- il segretario
- il cassiere
- i municipali
- 3 membri di comitato.

#### Art. 29

La direttiva mette in pratica le volontà dell'assemblea e del comitato. Coordina e promuove le attività a livello sezionale. Si assume la responsabilità di prendere quelle decisioni che richiedono urgenza, dandone poi scarico agli altri organi sezionali.

### COMMISSIONE REVISIONE DEI CONTI

#### Art. 30

La commissione di revisione dei conti è composta di due membri e un supplente. Essi vengono eletti annualmente nel corso dell'assemblea ordinaria della sezione. Presentano il loro rapporto all'assemblea annuale ordinaria. I revisori non possono essere scelti fra i membri del comitato sezionale.

## **NORME PROCEDURALI**

### **Art. 31**

Il presidente (in caso d'assenza il vice-presidente) dirige le assemblee sezionali, le sedute del comitato e della direttiva.

Egli firma inoltre gli atti sezionali in unione al segretario.

### **Art. 32**

Il comitato e la direttiva deliberano validamente soltanto quando è presente la maggioranza dei loro membri. Le loro deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei voti emessi. A parità di voti decide il presidente.

Di regola il voto è espresso per alzata di mano: su richiesta di 1/3 dei presenti si procede a scrutinio segreto.

Per le modifiche statutarie occorre il voto di 2/3 dei presenti all'assemblea.

### **Art. 33**

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Ogni deliberazione viene presa a maggioranza dei presenti. In caso di parità di votazione viene ripetuta seduta stante: se il risultato si ripete la trattanda sarà rinviata alla prossima assemblea.

### **Art. 34**

Tutte le cariche sezionali sono rinnovate ogni quattro anni e i membri uscenti sono rieleggibili.

### **Art. 35**

La tassa annua sociale ed eventuali altri contributi sono fissati dall'assemblea.

### **Art. 36**

Senza speciale autorizzazione dell'assemblea il comitato può disporre, per spese non concernenti l'ordinaria amministrazione, di un importo massimo di fr. 2'000.- .

### **Art. 37**

Il vessillo sezionale è quello riconosciuto con gli emblemi del partito liberale radicale ticinese.

Il vessillo presenzia a quelle manifestazioni pubbliche di carattere politico o patriottico che si ritengono opportune. L'alfiere o il suo sostituto, previa intesa con il presidente, accompagna con il vessillo i funerali dei soci o benemeriti del partito, che si svolgono ad Airolo.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 38**

In ogni tempo il comitato può formulare all'assemblea proposte di modifica dello statuto. Almeno 1/5 dei soci della sezione può proporre modifiche statutarie. Esse sono da inoltrare per iscritto al comitato almeno 1 mese prima dell'assemblea ordinaria.

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica da parte del comitato cantonale e annulla tutte le norme precedenti.

## **NORME TRANSITORIE**

*Questo statuto è stato approvato dall'Assemblea ordinaria della Sezione liberale radicale di Airolo del 16 maggio 2003 e abroga quello approvato il 23 novembre 1982.*

*Resta riservato l'esame e l'approvazione da parte del comitato cantonale del PLRT.*

*6780 Airolo, il 16 maggio 2003*

*Per la Sezione Liberale Radicale di Airolo  
Il presidente:*

*Silvano Ceresa*